	CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA	
	RIABILITATIVA GLOBALE SANITARIA E SOCIOSANITARIA	
	Contratto tra l' <b>Azienda per la Tutela della Salute</b> e la Struttura sanitaria COOP.	
	SOCIALE CTR - ONLUS per l'anno 2017.	
	tra	
	l'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS) con sede in	
	Sassari - Via Monte Grappa, 82 - C.F. e P. I.V.A. 92005870909, nella persona della	
	Dott.ssa Maria Maddalena Giua, nata a Mandas il 27/03/1955, C.F.	
	GIUMMD55C67E877J, Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia, la quale in-	
	terviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di delegata dal Dott. Fulvio	
	Moirano nato a Quiliano (SV) il 16.12.1952, C.F. MRNFLV52T16H126Y, Direttore	
	Generale e Rappresentante Legale pro tempore dell'ATS Sardegna con deliberazione	
	n. 11/2017, domiciliata per la carica in Carbonia via Dalmazia n. 83, da una parte	
	е	
308062	la Struttura COOP. SOCIALE CTR - ONLUS (di seguito denominata Struttura) con	_
3/2017/3	sede legale in Cagliari Via Roma 167, P. I.V.A. 01361690926, nella persona del	_
51.0, PC	Legale Rappresentante Vincenzo Porcu nato a Cagliari il 10/08/1955, residente a	
7 09:20:	Quartu S. Elena (CA) in Via Mozart n. 12 , titolare di accreditamento del Centro CTR	_
ATS Data: 2017-09-07 09:20:51.0, PG/2017/3080	Onlus sito in Carbonia, via Croazia n. 1, dall'altra	
4TS Data: 20	hanno convenuto e stipulato quanto segue.	
Olympia.	Premesso:	
	- che ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006, art. 8 e della Legge	
	Regionale 27 luglio 2016, n. 17 art. 2 lettera f), l'ATS stipula contratti con le strutture	
	private e con i professionisti accreditati;	
	- che l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato	
	1	
275-576-5		

dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della L.R. 10/2006;	
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 10/2006 la remunerazione delle atti-	
vità svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione dei	
rapporti contrattuali definiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/2006;	
- che in base alla Disposizioni della Giunta Regionale, l'ATS è tenuta a predisporre i	
contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti	
dalla programmazione regionale;	
- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è provveduto	
alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organiz-	
zativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture	
sanitari e socio-sanitarie, ivi comprese quelle di riabilitazione globale;	
- che con la deliberazione n. 9/10 del 22 febbraio 2011 avente ad oggetto " Ade-	
guamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione	
globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa la Giunta	
Regionale ha ridefinito il nuovo sistema tariffario che dovrà decorrere dal 1° gennaio	
2011;	
Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-	
gono quanto segue:	
Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto	
La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accredi-	
tata con provvedimento n. 1544 del 01/12/2016 adottato dall'Assessorato dell'Igiene	
e Sanità e dell'Assistenza Sociale e per effetto delle disposizioni contenute nelle li-	
nee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e	
ATS.	
Il presente contratto definisce:	
2	
	l .

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;	
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivise per tipologia (riportate nell'allegato Y	
al presente contratto);	
- il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato nell'allegato Y al presente atto);	
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle	
attività rese in eccesso;	
- i controlli che saranno attivati dall'Azienda e le sanzioni previste in caso di ina-	
dempienza;	
- il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione alle	
prestazioni erogate;	
- le modalità di accesso alle prestazioni.	
Articolo 2 - Requisiti di accreditamento	
Preliminarmente alla stipulazione del contratto:	
- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato	
rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;	
- l'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente	
per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva	
(D.U.R.C.), il certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dal	
C.C.I.A.A., con attestazione dell'insussistenza di procedure concorsuali o di proce-	
dimenti per l'assoggettamento a dette procedure;	
L'ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs	
06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii	
- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche ed odontoiatri-	
che, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ATS dovrà richiedere	
all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare	
3	

adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n.	
243.	
Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio	
dell'accreditamento definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni	
oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso	
dell'accreditamento istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed orga-	
nizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le	
carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per	
gli adempimenti di competenza.	
L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle ti-	
pologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione ovvero, nelle more	
del completamento del percorso di accreditamento definitivo, che la capacità opera-	
tiva sia stata oggetto di rimodulazione con rilascio di apposita autorizzazione alla	
realizzazione da parte della Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro il	
tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.	
La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vi-	
genza del presente contratto e la ATS si impegna a verificare la persistenza degli	
stessi.	
Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica	
La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo defini-	
to ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato X al presente contratto	
per farne parte integrante e sostanziale.	
La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle di-	
sposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal	
presente contratto.	
4	

La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art. 2, è	
specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappre-	
sentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la	
mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l'impegno orario	
settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo	
dovrà essere allegato al presente atto.	
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni even-	
tuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri	
previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il manteni-	
mento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertifi-	
cazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ATS.	
L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in ma-	
teria di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque le-	
gato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risolu-	
zione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di	
cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro, 30 giorni	
dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.	
Articolo 4 –Ulteriori requisiti di qualità	
La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti	
ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente	
alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e	
sanitari. La stessa, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella	
Carta dei Servizi.	
La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione	
dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., sia nei tratta-	
5	

menti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.	
In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finaliz-	
zati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbli-	
gatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto	
del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità pre-	
viste dal presente contratto.	
Articolo 5 – Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accredi -	
tamento	
L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte	
della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2. La procedura di controllo	
prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Struttura; al termine delle	
operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della mede-	
sima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualora l'Azienda accerti la	
carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio	
dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei	
provvedimenti di sua competenza. Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per	
l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi dell'art. 8 quinquies,	
comma 2, D.lgs n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii. e determina la conseguente so-	
spensione dell'esecuzione del presente contratto.	
Per accettazione	
Firma rappresentante legale della Struttura	
Successivamente ai provvedimenti adottati dall'Assessorato, l'Azienda potrà risolve-	
re di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto, dandone al-	
tresì formale comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza	
6	
	In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto.  Articolo 5 – Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento  L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza. Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, D.lgs n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii. e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.  Per accettazione  Firma rappresentante legale della Struttura  Successivamente ai provvedimenti adottati dall'Assessorato, l'Azienda potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza

Sociale.	
Fatta salva l'ipotesi di cui sopra, il provvedimento di revoca dell'accreditamento da	
parte della Regione comporta la risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., del presente	
contratto.	
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale impie-	
gato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del	
mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art	
3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del	
Direttore Generale della ATS.	
Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori	
La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel	
rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela re-	
tributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla	
regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro	
(artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).	
La Struttura deve fornire con cadenza mensile la prova della corretta compilazione e	
tenuta del libro unico del lavoro di cui al precedente comma. Qualora ciò non av-	
venga si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del	
presente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino all'adempimento.	
La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni	
nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venga ri-	
levata la violazione del detto obbligo, si procederà alla sospensione dei pagamenti	
delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità inte-	
ressata, fino all'adempimento.	
Per accettazione	
7	

Firma rappresentante legale della Struttura	
Articolo 6 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili – programmazione e	
svolgimento delle prestazioni erogabili.	
Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in	
premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le	
modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.	
Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spe -	
sa, suddivise per tipologia, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte inte-	
grante del presente contratto.	
Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le	
attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel ri-	
spetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organiz-	
zativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica. Al fine	
di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni	
durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ATS, in accor-	
do con gli altri erogatori privati, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento del presen-	
te contratto, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di	
prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di	
mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente	
dall'ATS.	
La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai	
responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi	
causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente	
contratto.	
8	

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano	
ferie predisposto dall'ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura	
possono determinare la risoluzione del contratto.	
Per accettazione	
Firma rappresentante legale della Struttura	
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le	
prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.	
Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio	
L'accesso alle prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sanita-	
ria avviene direttamente su prescrizione, compilata sul ricettario SSN, dal medico	
dell'interessato:	
a) per le prestazioni i cui costi, ai sensi del DPCM 29/11/2001 "Definizione dei LEA",	
sono a totale carico del SSR;	
b) per le prestazioni i cui costi, ai sensi del DPCM 29/11/2001 "Definizione dei LEA",	
sono parzialmente a carico dell'utente o del Comune di residenza dell'utente.	
Nei casi di cui alla precedente lettera a), la Struttura si impegna a comunicare alla	
ATS, con le modalità definite dalla stessa Azienda, entro il termine di cinque giorni,	
l'inserimento e/o la presa in carico dell'assistito.	
Per le prestazioni di cui alla lettera b), a seguito della valutazione dell'utente da par-	
te di un'Unità di Valutazione Interna della struttura (UVI), la notifica di ammissione	
deve essere trasmessa dal centro alla ATS competente entro 24 ore, unitamente al-	
la scheda di valutazione redatta dalla UVI. Nel caso in cui la valutazione della Unità	
di Valutazione Territoriale della ASL sia difforme da quella dell'UVI relativamente al-	
la esigenza di trattamenti riabilitativi, l'ATS competente dovrà comunque farsi carico	
9	

del pagamento della tariffa dalla data della notifica dell'ammissione al centro sino al-	
la data di comunicazione della diversa valutazione espressa dall'UVT.	
Articolo 8 - Appropriatezza clinica e tempi di attesa in coerenza col principio	
di appropriatezza.	
In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le pre-	
stazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente	
necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle speci-	
fiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione	
dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal D.P.C.M. del 2911.2001 e	
ss.mm.ii. Nei casi in cui gli assistiti accedono alla Struttura con le modalità previste	
dalla lettera a) del precedente art. 7, l'Azienda, entro il termine di 10 giorni dalla	
formale comunicazione di avvenuto inserimento, effettua le verifiche di appropria-	
tezza procedendo al controllo della sussistenza delle condizioni e dei criteri che giu-	
stificano il setting assistenziale attivato dalla Struttura, nonché della congruità del	
programma personalizzato avviato rispetto alla valutazione multidimensionale effet-	
tuata. Tali verifiche sono condotte da equipe specialistiche multiprofessionali, speci-	
ficatamente individuate dalle Aziende. Nei casi di accertata in appropriatezza orga-	
nizzativa e/o assistenziale, le prestazioni effettuate fin dal momento dell'inserimento	
nella Struttura sono remunerate secondo le tariffe definite per il livello assistenziale	
valutato più appropriato.	
L'equipe aziendale ha facoltà di validare o richiedere la revisione dei piani persona-	
lizzati attivati dalla Struttura.	
La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta	
dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria o sociosanitaria dell'ospite, sot-	
to la personale responsabilità del Direttore Sanitario.	
10	

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro fami-	
glie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla	
relativa normativa di riferimento.	
Articolo 9 – Debito informativo	
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito in-	
formativo, riguardante i flussi informativi (File Assistenza Riabilitativa Territoriale -	
ART - e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nei confronti dell'Azienda e	
dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del SSN, secondo i	
tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni	
dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento	
con il S.I.S.A.R. (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica	
regionale in via di realizzazione.	
La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzio-	
ne del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale	
comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.	
Per accettazione	
Firma rappresentante legale della Struttura	
Articolo 10 – Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni	
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe	
onnicomprensive, anche dell'IVA se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti,	
così come definite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/10 del 22.02.2011	
"Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilita-	
zione globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa."	
Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualizzato sa-	
11	

ranno remunerate secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.	
Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o	
riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende au-	
tomaticamente modificato.	
In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedi	
enti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunica-	
zione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e	
dell'Assistenza sociale tramite PEC. Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera	
e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a segui-	
to di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle	
tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contrat-	
to, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato	
nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo	
art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanzia-	
rio programmato, non è ammissibile uno superamento dei limiti di spesa già concor-	
dati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Re-	
gionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture	
finanziarie aggiuntive.	
Qualora l'ospite, di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di control-	
lo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato	
temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso	
un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data re-	
golare comunicazione all'Azienda e alla U.V.T In tal caso la Struttura si impegna a	
garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una ridu-	
zione della tariffa giornaliera del 60%.	
12	

Articolo 11 - Tetto di spesa	
Il tetto di spesa netto annuale previsto è il seguente:	
Per le prestazioni di cui alla lettera a) e b) art. 7 del presente contratto è previsto un	
tetto netto: anno 2017 € 539.244,00, corrispondente ad un importo mensile medio	
di € 44.937,00.	
La Struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato, oltre il	
quale si applicherà la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 12 del presente con-	
tratto, fino al raggiungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non po-	
tranno essere remunerate.	
Per accettazione	
Firma rappresentante legale della Struttura	
Il tetto di spesa lordo annuale previsto è il seguente: anno 2017 € 544.636,44.	
Nell'allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per tipologie di prestazioni.	
La Struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato, oltre il	
quale si applicherà la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 12 del presente con-	
tratto, fino al raggiungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non po-	
tranno essere remunerate.	
Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale	
contrattato.	
Articolo 12- Superamento del tetto di spesa	
Con riferimento alle lett. a) e b) dell'art. 7, la Struttura si impegna a rispettare il vo-	
lume massimo delle prestazioni in modo da non superare i tetti di spesa riportati	
nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.	
Per le prestazioni di cui all'art. 7 lettere a) e b) eventualmente erogate oltre i tetti di	
13	

spesa netti contrattualizzati, si applica la decurtazione del 20% della tariffa, fino al	
raggiungimento del tetto lordo, oltre il quale le prestazioni non potranno essere re-	
munerate.	
La decurtazione applicata sarà calcolata su base annuale.	
Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli	
Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante rendiconta-	
zione mensile, in conformità alle disposizioni della normativa vigente.	
L'Azienda procederà all'effettuazione dei seguenti controlli e verifiche:	
1) verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della	
documentazione presentata;	
2) controlli e verifiche in loco sulla appropriatezza e sulle modalità di erogazione del-	
le prestazioni, condotte ai sensi dell'art. 8 del presente contratto.	
La Struttura si impegna ad adottare e tenere costantemente aggiornato un registro	
sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti.	
Qualora, a seguito dei controlli effettuati da parte dell'Azienda vengano rilevate dif-	
formità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procede-	
rà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.	
In caso di irregolarità formali si potrà procedere alla regolarizzazione della docu-	
mentazione, ove consentito.	
Articolo 14- Fatturazione e pagamenti	
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tarif-	
fe massime onnicomprensive, anche dell'IVA se dovuta, predeterminate dalla	
D.G.R. 9/10 del 22/2/2011.	
La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi indicanti il	
numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.	
14	

L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all'impegnativa	
SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolari-	
tà amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell'importo fattura-	
to mensilmente.	
L'ATS dall'esito delle verifiche sull'appropriatezza provvederà a quantificare	
l'importo relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà	
all'emissione della relativa nota di credito.	
Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS competente entro	
30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso	
contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento	
utile.	
L'eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione	
dell'ultima fattura dell'anno di riferimento del contratto. Qualora venga accertato il	
superamento del tetto netto si applicherà la decurtazione di cui al precedente artico-	
lo 12.	
Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo	
di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi	
determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al mo-	
mento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti	
interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.	
Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per	
responsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l'ATS provvederà comunque ad	
erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo	
delle fatture ricevute dall'erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o ne-	
gativo al termine del procedimento di controllo.	
15	

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli	
sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.	
Articolo 15 - Modifica del contratto	
Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si riservano	
di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni as-	
segnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità	
di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative va-	
riazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e	
delle altre strutture pubbliche.	
Articolo 16 - Durata del contratto	
Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017. È escluso il rin-	
novo tacito.	
Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.	
In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul	
contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale	
del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vi-	
gore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal con-	
tratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e	
Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.	
Articolo 16 bis - Risoluzione del contratto	
Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura,	
qualora intervengano l'ipotesi di seguito indicate:	
a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presen-	
te contratto;	
b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;	
16	

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la	
buona riuscita del servizio;	
d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al	
pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;	
e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;	
f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 2;	
g) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 3.	
Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta	
all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produ-	
zione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore	
potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di	
categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine,	
la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente	
dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere	
alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre	
che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, asse-	
gnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per	
provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi	
dell'art. 1456 c.c.	
Per accettazione	
Firma rappresentante legale della Struttura	
Articolo 17 - Registrazione e regime fiscale	
Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del allegato B del D.P.R.	
16.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai	
17	

sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n.	
131.	
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a ri	
chiedere la medesima registrazione.	
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tarif-	
fe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta. Le attività, prestazioni e	
servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclu-	
sivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi isti-	
tuzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e relativi	
provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del	
D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii.	
Articolo 18 - Norma di rinvio	
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle	
norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.	
ATS SARDEGNA COOP. SOCIALE CTR - ONLUS	
ASSL CARBONIA Vincenzo Porcu	
Dott.ssa Maria Maddalena Giua	
18	


## COOP. SOCIALE CTR ONLUS

## CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE GLOBALE CTR CARBONIA VIA Croazia n.1 - Carbonia

## **ASSETTO ORGANIZZATIVO**

NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	MANSIONE	Unità Operativa	ORE SETT.	Rapp. Lavoro	CONTRATTO LAV
BONI BARBARA	BNOBBR76M64B354Q	FISIATRA	DIRETTORE MEDICO	CENTRO RIAB. CARBONIA	22	CONSUL	LIB. PROF.
BONI BARBARA	BNOBBR76M64B354Q	FISIATRA	FISIATRA	CENTRO RIAB. CARBONIA	6	CONSUL.	LIB. PROF
ZANNI ROBERTA	ZNNRRT82B41H118W	N.P.I.	NEUROPSICHIATRA INFANTILE	CENTRO RIAB. CARBONIA	15	CONSUL	LIB. PROF.
GAROFANO FRANCESCO	GRFFNC76H29B354B	NEUROLOGO	NEUROLOGO	CENTRO RIAB. CARBONIA	6	CONSUL.	LIB. PROF.
PULIGA ROSSANA	PLGRSN76A65B745T	PEDAGOGISTA	PEDAGOGISTA CLINICO	CENTRO RIAB. CARBONIA	20	<b>I</b> I.	COOP. SOCIALI
LAI LISA	LAILSI76B41B745M	PSICOLOGO / PSICOPTERAP.	PSICOTERAPEUTA	CENTRO RIAB. CARBONIA	20	<b>T</b>	COOP. SOCIALI
ETZI SARA	TZESRA85M71E281K	ASSISTENTE SOCIALE	ASSISTENTE SOCIALE	CENTRO RIAB. CARBONIA	8	T.D.	COOP. SOCIALI
BOTTI MANUELA	BTTMMN70P48B745Y	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA / PSICOMOTR.	CENTRO RIAB, CARBONIA	36	Ţ,	CASE CURA PRIV.
CADEDDU MARIA DOLORES	CDDMDL68A43B745L	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA / PSICOMOTR.	CENTRO RIAB. CARBONIA	36	<b>T</b>	CASE CURA PRIV.
CANNAS FRANCESCA	CNNMFR66C44B745Y	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA	CENTRO RIAB. CARBONIA	36	]; 	CASE CURA PRIV.
DEIANA DANIELA	DNEDNL69E57B745X	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA / PSICOMOTR.	CENTRO RIAB. CARBONIA	36	<u></u>	CASE CURA PRIV.
PERRA MARIA PAOLA	PRRMPL87H69B354Q	LOGOPEDISTA	LOGOPEDISTA	CENTRO RIAB. CARBONIA	38	<u></u>	COOP. SOCIALI
PILLONI MILENA	PLLMLN67R53B745U	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA	CENTRO RIAB. CARBONIA	36	T.I.	CASE CURA PRIV.
MILIA M. TERESA	MLIMTR60M56I294T	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA	CENTRO RIAB. CARBONIA	30	T.L.	CASE CURA PRIV.
CURRIDORI MONICA	CRRMNC70R56B354B	OPERAT. SOCIO SANIT.	O.S.S.	CENTRO RIAB. CARBONIA	36	T.	CASE CURA PRIV.
ARAMU ALESSANDRA	RMAMLS69R52E281K	IMPIEGATO D'ORDINE	ASSISTENTE DISABILI	CENTRO RIAB. CARBONIA	30	T.,	CASE CURA PRIV.
ORRU' DONATELLA	RRODTL66A62B745C	CCORDINATORE AMM. VO	CCORDINATORE AMM. VO	CENTRO RIAB. CARBONIA	36	T.1.	CASE CURA PRIV.
			/		Control and the second second		

CAGLIARI 12.06.2017



	CARBONIA	CARBONIA	CARBONIA	CARBONIA	CARBONIA	CARBONIA	CARBONIA	CARBONIA	CARBONIA	CARBONIA	CARBONIA	CARBONIA	ASSL
TOTALE													COOP. SOCIALE C.T.R. ONLUS
	Domiciliare di mantenimento	Domiciliare standard	Ambulatoriale mantenimento	Ambulatoriale estensiva	Ambulatoriale intensiva	Diurno a valenza socio-riabilitativa tempo ridotto	Diurno a valenza socio-riabilitativa	Riabilitazione globale ciclo diumo per persone con disabilità fisica psichica sensoriale	Residenziale a valenza socio-riabilitativa tariffa maggiorata	Residenziale a valenza socio-riabilitativa	Riabilitazione Globale a ciclo continuativo	Riabilitazione Globale a ciclo continuativo ad elevato livello assistenziale per disabilità fisica psichica e sensoriale	Tipologie DI PRESTAZIONE
	38	45	35,00	46,00	67,00	44,80	73,50	100,00		60,40	171	338	quota sanitaria DGR 9/10 del 22/02/2011
12.128	1.068	2.521	689	7.850					N.A.				N. gg/ prestazioni
	40.584,0	113.445,0	24.115,0	361.100,0	,	,	ı,	ų			ı		Quota sanitaria per tipologia
539.244,00	40.584,0	113.445,0	24.115,0	361.100,0	t	T.	·	ī				ı	tetto netto
44.937,00	3.382,00	9.453,75	2.009,58	30.091,67	ı	i	1	î			li .		media mensile per tipologia
544.636,44	40.989,8	114.579,5	24.356,2	364.711,0	1	1	1	ū	1			ı	Tetto lordo complessivo